

C.P. n. 6/2016



Tribunale di Sondrio

Sezione Unica Civile

Il Giudice Delegato,

Vista l'istanza del Liquidatore Giudiziale del 14/06/2024 nel concordato preventivo in epigrafe, con cui è stato chiesto dichiararsi la chiusura del concordato preventivo dichiarando la sua completa esecuzione, istanza volta pertanto a conseguire l'archiviazione della procedura;

Visto il parere favorevole del Commissario Giudiziale in data 18/06/2024 e la relativa integrazione del 20/06/2024;

Ritenuto preliminarmente, che in diritto deve ritenersi applicabile in via analogica l'art. 136, terzo comma, L.F., con possibilità di adottare un decreto da parte del G.D.;

Rilevato che le obbligazioni concordatarie, secondo quanto riferito dal Liquidatore e confermato dal C.G., risultano correttamente eseguite con l'esecuzione dei pagamenti oggetto del riparto finale, nonché con l'apertura di libretto di deposito a risparmio depositato presso il Tribunale di Sondrio per i casi di irreperibilità dei creditori;

Rilevato che la predetta considerazione è rafforzata dal parere favorevole sulla richiesta di chiusura, espresso dal Commissario Giudiziale, che ha verificato la completezza e il buon fine delle operazioni di pagamento in conformità ai piani di riparto e al piano di riparto finale;

Osservato, infine, che il compenso del Commissario Giudiziale e del Liquidatore sono stati liquidati in data 29/11/2023;

P.Q.M.

dispone l'archiviazione degli atti.

Si comunichi.

Sondrio, 20/06/2024

Il G.D.

Maria Martina Marchini